

CAMERA DEI DEPUTATI N. 856

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICELI, MANCINI, ALICATA, AMADEI, AMENDOLA GIORGIO, AMICONI, ANGELINI LUDOVICO, ASSENNATO, BARDINI VITTORIO, BERLINGUER, BIANCO, BOGONI, CACCIA-TORE, CALASSO, CAPACCHIONE, CAVALLARI VINCENZO, CAVAZZINI, CERVELLATI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, CORBI, CURCIO, DE LAURO MATERA ANNA, DEL VECCHIO GUELFI ADA, DE MARTINO FRANCESCO, DI VITTORIO, FRANCAVILLA, GALLICO SPANO NADIA, GATTI CAPORASO ELENA, GERACI, GIANQUINTO, GOMEZ D'AYALA, GRAZIADEI, GREZZI, GRIFONE, GUADALUPI, GULLO, LACONI, LENOCI, LIZZADRI, LOPARDI, MAGNANI, MAGNO, MARTUSCELLI, MESSINETTI, MINASI, MUSOLINO, NATOLI, NENNI GIULIANA, PIRASTU, POLANO, ROASIO, RAFFAELLI, RIGAMONTI, SANSONE, SCAPPINI, SEMERARO SANTO, SPALLONE, TOGNONI, TONETTI, VILLANI, ZANNERINI

Annunziata il 6 maggio 1954

Inchiesta parlamentare sugli Enti di riforma

ONOREVOLI COLLEGHI! — Se molto discorsi sono stati i pareri e molto accese le discussioni sul contenuto e sulla portata delle due leggi fondiarie del 1950, prima della loro promulgazione, i dissensi si sono notevolmente acuiti nel corso della applicazione di dette leggi e permangono gravi a tutt'oggi. Il susseguirsi ininterrotto di agitazioni contadine, di campagne di stampa, di interventi parlamentari sui problemi sorti nel corso dell'applicazione delle leggi, sono la più viva dimostrazione del nostro asserto; e le contrastanti conclusioni alle quali sono pervenuti, dopo serena indagine, uomini di studio appartenenti a diverse correnti politiche nel Convegno sulla riforma fondiaria tenutosi a Bari presso l'Università popolare l'11 e il 12 dicembre 1953 ne sono la più recente e autorevole conferma.

Sicché, dopo oltre tre anni, quando, secondo le leggi, le assegnazioni avrebbero dovuto essere pressoché ultimate, e le tra-

sformazioni e i miglioramenti agrari in notevole avanzamento, la situazione nei comprensori di applicazione delle leggi fondiarie è tale che nessuna posizione certa è acquisita sì da consentire un giudizio complessivamente positivo sul già fatto e da autorizzare un proficuo proseguimento con i criteri e gli indirizzi finora adottati: più che possibili, legittime, appaiono le critiche che investono, non solo e non tanto il contenuto delle leggi, ma la concreta loro applicazione.

A creare tale situazione ha contribuito indubbiamente e prevalentemente l'operato degli Enti di riforma, detti impropriamente « di colonizzazione », ai quali le leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, demandano l'attuazione delle norme in esse contenute, in tutte le fasi ed i settori, ed in modo esclusivo.

È opinione diffusa che l'operato degli Enti sia all'origine degli inconvenienti innegabili sorti nell'applicazione delle leggi, in-

convenienti che, a giudizio di molti, ne hanno compromesso la sia pur debole possibilità di utile efficacia a pro dei lavoratori della terra e della produzione agraria.

Nell'attuale momento, mentre tutte le correnti politiche democratiche dichiarano di voler collocare a caposaldo dei loro programmi l'attuazione della riforma fondiaria, gruppi individuati ed organizzati dal monopolio terriero, permanente sinonimo di arretratezza sociale e di antidemocrazia, tentano di bloccare ogni nuovo passo, accumulando sulla via della riforma il vivo malcontento e le deficienze gravi che si sono verificati in un triennio di attuazione delle prime leggi fondiarie. Per liberare la via della riforma da un tale sbarramento, per renderla di più sicuro ed agevole percorso nell'avvenire, è innanzi tutto necessario ed urgente accertare quanti e quali dei lamentati effetti negativi dipendano dalle leggi, quanti e quali dall'operato degli Enti di riforma. Solo in tal modo si avrà la possibilità di modificare da una parte le norme legislative, dall'altra le strutture e gli indirizzi degli Enti, non in modo arbitrario e presuntivo, ma in modo finalisticamente rigoroso, cioè in base a quanto la esperienza ha mostrato essere imperfetto ed erroneo.

Pur discordi nelle conclusioni dei loro interventi, tutti i partecipanti al sopracitato Convegno di Bari, dal democristiano onorevole Germani al repubblicano onorevole Mazzei, trovarono una significativa unanimità nell'elaborare ed approvare il seguente ordine del giorno:

« I sottoscritti relatori partecipanti al Convegno sulla riforma agraria e fondiaria, indetto dall'Università popolare di Bari, (11-12 dicembre 1953), dopo un'ampia discussione:

rilevato che tutti i cittadini pensosi del bene del Paese devono proporsi la realizzazione di un sempre maggiore progresso economico e produttivo dell'agricoltura e di un migliore equilibrio sociale;

constatato che i relatori tutti, pur con principi diversi e senza rinunciare agli orientamenti generali dei rispettivi partiti, hanno concordemente riconosciuta la necessità di un profondo rinnovamento dell'agricoltura italiana;

fanno voti che il problema della riforma agraria generale venga portato all'esame del Parlamento e risolto secondo i criteri produttivistici e sociali che saranno elaborati dal Parlamento stesso nel quadro delle norme costituzionali, ed in base alle esperienze già fatte;

e che l'opera degli Enti di riforma — ai quali tanta responsabilità è attribuita nelle esecuzioni della riforma stessa — sia ordinata in modo da garantire l'esatto adempimento dei compiti loro demandati, eventualmente con modifiche agli organi di essi Enti, compatibilmente colle loro funzioni istituzionali ».

L'importanza di un tale ordine del giorno, a nostro avviso, sta non solo e non tanto nell'aver riconosciuto che la riforma agraria non è, come qualcuno pretenderebbe, « dolorosa » operazione già conclusa, ma problema attuale ancora da risolvere in misura « generale » e con criteri solidamente ancorati « alle norme costituzionali », bensì nell'aver collegato la soluzione nel senso voluto coll'esigenza di « ordinare gli Enti di riforma », anche con « la modifica dei loro organi » in modo da « garantire l'adempimento dei compiti ad essi demandati ».

Quale più autorevole ed unanime ammissione sulla sinora mancata rispondenza degli Enti ai loro compiti, se è vero che non si richiede quello che è già in atto; e quale migliore conferma che, a giudizio di tutti, le sorti della futura riforma sono dipendenti dall'opera degli Enti !

Avere un quadro completo, obiettivo (e perciò non più discutibile) dell'operato degli Enti e delle sue conseguenze, in rapporto al raggiungimento delle finalità della riforma, significa perciò disporre di uno strumento preliminare insostituibile per chiunque veda necessaria, nell'immediato domani, l'attuazione seria ed efficiente della riforma fondiaria. Ecco perchè riteniamo che le risultanze inopugnabili della inchiesta parlamentare che proponiamo non siano fine a se stesse ma siano premesse ad una sollecita e soddisfacente attuazione della riforma fondiaria; ecco perchè siamo certi che tutte le correnti democratiche dell'Assemblea, vedendo nella nostra richiesta un serio proposito di rilevazione intesa a fornire concreti elementi di esperienza passata a coloro i quali vogliono prepararne una migliore in avvenire, accorderanno il loro assenso alla inchiesta e contribuiranno per il suo sollecito successo.

* * *

I compiti che le due leggi fondiarie citate demandano agli Enti di riforma sono sostanzialmente i seguenti:

1°) Reperimento e proposte di esproprio; atti di permuta, acquisto, enfiteusi di terre destinabili ai contadini.

2°) Attribuzione delle terre agli aventi diritto.

3^o) Assistenza agli assegnatari, iniziative per la costituzione di cooperative di servizi tra gli assegnatari.

4^o) Progettazione ed esecuzione di opere di miglioramento, trasformazione, bonifica.

Le domande che si pongono ed alle quali l'inchiesta dovrà dare una risposta sono le seguenti:

Hanno adempiuto gli Enti a tali compiti, ed in modo conseguente alle finalità indicate dalle leggi istitutive e della Costituzione?

Hanno assunto gli Enti compiti estranei od in contrasto con le finalità delle leggi e della Costituzione

La risposta a tali interrogativi ha bisogno di una serie e concreta indagine dappoiché allo stato dei fatti molti e gravi sono gli addebiti che dalle più varie fonti vengono mossi agli Enti a risposta degli interrogativi proposti. Noi raggrupperemo i più importanti di tali addebiti i quali trovano conferma in una precisa documentazione, proveniente da tutti i comprensori.

Tale documentazione ci riserviamo di esibire ad illustrare in sede di discussione della nostra proposta; per brevità ne riportiamo di seguito solo le risultanze:

1^o) Gli enti di riforma nel reperimento dei terreni da espropriare hanno spesso incluso terreni sterili, calanchivi, rocciosi (14 per cento in Puglia e Lucania), qualche volta soggetti a vincoli forestali; non sempre hanno rispettato le indicazioni di superficie e di reddito fatte salve per legge ai proprietari (nel comprensorio silano diverse sono le proprietà fondiarie maggiori dei 300 ettari, e qualche volta dei 1.000 ettari, lasciate ai proprietari); hanno costantemente proposto per gli espropri terreni dei quali i proprietari avevano perduto la disponibilità e che erano già in mano a coltivatori diretti, o per leggi di proroga o per leggi di concessioni terre incolte, dimodoché l'esproprio ha privato della piena disponibilità non i proprietari, che già da tempo l'avevano perduta, ma spesso i coltivatori già insediati; le permutate e gli acquisti eseguiti dagli Enti non hanno risposto alle esigenze dei contadini specie in rapporto alla situazione di disoccupazione; nessun esempio delle enfiteusi previste dall'articolo 21 della legge 12 maggio 1950, n. 230, può essere citata da alcuno degli Enti in tre anni di loro attività.

2^o) Nella assegnazione delle terre espropriate agli aventi diritto è da rilevare anzitutto l'inammissibile ritardo: ad oltre tre anni dall'inizio dell'attuazione delle leggi fondiarie, ufficialmente (ma non tutti di fatto)

risultano assegnati 314.759 sui 537.626 espropriati da assegnare (58 per cento). I criteri di assegnazione sono contrari alle finalità della legge e nel complesso danneggiano le condizioni delle masse contadine. Gli Enti, col diffuso ed arbitrario metodo del « monte terra », in genere, estromettono i coltivatori e le cooperative agricole da anni insediati sui fondi, sorteggiano, poi, piccole quote tra i contadini escludendo qualche volta coloro che prima vi erano insediati, limitandone sempre l'estensione posseduta. I criteri restrittivi di scelta degli aventi diritto sono sempre tali da escludere coltivatori che prima ricevevano dalla terra il loro sostentamento, sol perché esercenti altre attività marginali (braccianti) o aventi irrisori redditi (pensioni di guerra) o perché non gravati da pesanti oneri familiari (coniugi nullatenenti senza prole).

3^o) L'assistenza è fornita agli assegnatari in misura spesso insufficiente ed irrazionale, sempre col criterio paternalistico, della elargizione meritevole di contropartita. L'assegnatario è sempre considerato un dipendente il quale deve essere mantenuto tale per mezzo di una « oculata » assistenza. Perciò l'assistenza degli Enti ha mancato alle finalità della legge che è quella di favorire la creazione di piccole imprese autonome. Perfino l'attribuzione dei prezzi unitari, la tenuta del libretto è fatta unilateralmente dagli Enti. Le modalità di rimborso delle anticipazioni, non concordate, sono tali da disestare la incipiente formazione di capitale agrario, e qualche volta da impedire perfino l'alimentazione familiare: dal che controversie sindacali e liti giudiziarie. La costituzione di cooperative previste dalla legge allo scopo di utilizzare in modo autonomo e razionale l'assistenza, non solo non è stata promossa come la legge prescrive, ma è stata dagli Enti di fatto ostacolata: imponendo, per le poche cooperative costituite, statuti antidemocratici ed illegali che di fatto tolgono ai soci ogni diritto alla direzione ed al controllo e li legano anche per i loro affari economici alla subordinazione degli Enti; opponendosi alla costituzione di regolari cooperative promosse dagli assegnatari stessi. È prova del citato criterio per la assistenza ed in genere per i rapporti con gli assegnatari, il fatto che a tre anni di distanza nessun regolare contratto notarile di compravendita con riservato dominio è stato negoziato e stipulato e vi è solo il tentativo di imporre alla firma degli assegnatari contratti prefabbricati dagli Enti.

4°) Per la progettazione e l'esecuzione di opere di trasformazione e di miglioramento, poco e male hanno operato gli Enti.

Per le trasformazioni ed i miglioramenti dei terreni espropriati nessun piano generale è stato compilato e messo in opera dagli Enti, né, in genere, l'assegnatario è riuscito a spingere l'Ente alla esecuzione di opere di trasformazione e di miglioramento del proprio fondo. In direzione della proprietà espropriata gli interventi dell'Ente hanno avuto carattere saltuario e schematico (case, borghi) ed in ogni caso senza un soddisfacente incremento della produzione a vantaggio degli assegnatari.

Per i miglioramenti fondiari dei terreni non espropriati per i quali gli Enti erano tenuti ad imporre l'obbligo di esecuzione ai proprietari, non solo nessun piano è stato eseguito ma non è stato neppure formulato in concreti termini esecutivi. Eppure tali miglioramenti sui terreni non espropriati, nello spirito di una legge che preventivava scarse espropriazioni, dovevano decisamente concorrere ad attivizzare la proprietà non coltivatrice, ad aumentare la produzione, ad alleviare la disoccupazione!

Se gli Enti non hanno assolto secondo le finalità della legge i loro compiti, non si può dire che non ne abbiano scelto degli altri. Le più varie attività hanno mobilitato gli Enti: la caccia alle opere normalmente spettanti ai consorzi di bonifica; i cantieri di lavoro; gli appalti-carrozzi di opere pubbliche; le gestioni commerciali ed industriali; la conduzione delle terre (spesso nelle forme più esose) per ritrarne reddito fondiario e profitto agrario esosi. Tali compiti aggiuntivi, nella migliore delle ipotesi, hanno distratto mezzi ed attività degli Enti dalla attuazione dei compiti ad essi affidati per legge, ma nella gran parte dei casi hanno avuto conseguenze contrarie al raggiungimento delle finalità che la legge si era proposte. Così ad esempio: gli investimenti nei redditizi lavori di bonifica hanno compromesso definitivamente la esecuzione delle opere di miglioramento e trasformazione dei terreni espropriati ed assegnati; la conduzione delle terre espropriate in qualche caso toglie la disponibilità di nuove terre ai contadini lasciandola a vecchi agrari e fittuari: ma nel migliore dei casi, quando la terra è affidata in assegnazione « provvisoria » ai contadini, il fatto che gli Enti ritraggono da detta assegnazione una rendita fondiaria (e l'iscrivono persino nei loro bilanci) induce gli stessi a realizzare per essa il massimo ammontare. Ciò hanno

ottenuto col prolungamento della conduzione (e quindi col ritardo delle assegnazioni definitive) e con l'esazione di canoni e di quote inammissibili che superano, qualche volta, quelle pretese degli agrari espropriati e che, in ogni caso, sono fonte di preventivo immiserimento di quei contadini candidati alle piccole proprietà e di violenti contrasti sindacali e giudiziari!

Tali settori di attività estranei o contrastanti con le finalità della legge, creando gestioni separate ed occulte, sono alla base degli sperperi, della corruzione, degli scandali nelle amministrazioni degli Enti. Gli scandali e la corruzione che non si è riusciti sempre a tacitare o a soffocare e che sono esplosi in licenziamenti od arresti di dirigenti e funzionari, gettano il discredito sulle attività degli Enti, non solo, ma danno un'arma temibile a quei ceti i quali, attraverso il discredito degli Enti, intendono affossare ogni possibilità futura di riforma.

* * *

Tutte le denunce e i rilievi esposti si riferiscono a fatti, indirizzi, criteri i quali partono da un unico movente: comune a tutti gli Enti. Per essi l'applicazione giusta ed integrale delle leggi fondiari non è un dettame che si fondi sul diritto e che debba tendere a realizzare o ad avviare la riforma così come configurata dalla Costituzione, ma è un espediente che deve tendere ad un fine ben preciso: rafforzare un partito, smantellare organizzazioni politiche e sindacali ben determinate. Orbene tale finalità, oltre che estranea ed assurda, è all'origine di tutti i fallimenti e gli inconvenienti. È indubbio, ed è dovuto alla azione di massa, il fatto che le zone di attuazione delle leggi fondiari sono quelle nelle quali l'influenza dei partiti politici dei lavoratori era ed è particolarmente sentita. In queste zone molte sono le organizzazioni politiche, sindacali cooperativistiche dei lavoratori; molte le amministrazioni democratiche; molti i suffragi (e qualche volta l'assoluta maggioranza di essi) ai partiti dei lavoratori. Si poteva eseguire in queste zone una riforma degna di questo nome intervenendo, col ricatto e con la corruzione per conculcare le convinzioni e per osteggiare le organizzazioni della gran parte dei contadini? È un tentativo che i fatti hanno dimostrato inane; ma in ogni caso, può essere definita riforma democratica quella che mira ad un asservimento politico, sindacale, ideologico delle masse interessate? Gli Enti hanno scelto tale via

che significa guerra aperta ed illegale alla maggioranza dei contadini interessati nei comprensori. Per seguire tale via gli Enti sono costretti ad escludere i contadini dalla partecipazione alla direzione, anche in forme consultive; ad estrometterli per statuto dalla direzione effettiva delle poche cooperative costituite; a rifiutare perfino il riconoscimento di quella rappresentanza di categoria, che è ormai fondamentale principio costituzionale e democratico della nostra Repubblica. A Capalbio (Grosseto) il direttore della locale Azienda di colonizzazione è rimasto per un giorno barricato in una stanza del suo ufficio per non incontrarsi con i rappresentanti della locale Associazione degli assegnatari!

Compito dell'inchiesta è quello di constatare sino a che punto questi ed altri rilievi rispondono a realtà, ed a valutare se i fatti accertati siano tali da compromettere la finalità che la legge e la Costituzione hanno assegnato agli Enti. Ma ciò non basta: sarebbe un esatto consuntivo dell'opera svolta e fornirebbe una valutazione della sua idoneità agli scopi che la legge vuol raggiungere, ma da sola non darebbe alcuna indicazione su come rettificare, migliorare, trasformare l'aspetto degli Enti. Per raggiungere tale effetto costruttivo l'inchiesta deve affrontare una seconda indagine: se, per quanto e come gli inconvenienti lamentati dipendono dalla struttura attuale degli Enti, dalla costituzione e dal funzionamento del loro consiglio di amministrazione, dalla dislocazione degli uffici periferici, dalla unificazione dei compiti economici e tecnici, ecc. Con tale seconda indagine di struttura l'inchiesta avrà assolto per intero il suo compito.

* * *

Alla proposta d'inchiesta da noi avanzata con le finalità predette, nessuna seria obiezione può essere opposta. Meno di tutte quella che a tutti i quesiti dell'indagine è in grado di dare una esauriente risposta il Ministero dell'agri-

coltura attraverso le risultanze dei suoi uffici speciali per la riforma. *In primis* è da rispondere che nonostante le numerose richieste nessuna seria discussione con apporto delle risultanze del Ministero dell'agricoltura si è mai potuto svolgere in Parlamento: eppure le occasioni non sono mancate prima di tutte quelle delle discussioni del bilancio dell'agricoltura e degli Enti. La discussione è stata annegata e soffocata dagli altri problemi e quando si è iniziata si è ridotta ad uno sterile soliloquio nel quale Governo e deputati si trinceravano dietro le informazioni e posizioni contrastanti, mai verificate o confrontate. Una interpellanza, la 678, su un solo Ente di riforma, l'Opera valorizzazione Sila, presentata dagli onorevoli Alicata, Miceli ed altri, il 6 dicembre 1951, non fu mai messa in discussione dal Governo!

Il colloquio e le conclusioni tra correnti politiche tra di loro e col Governo avverrà e sarà prodcente quando sarà basato non su informazioni unilaterali e parziali ma su constatazioni indiscusse. E ciò anche perchè gli uffici ministeriali della riforma si identificano troppo, anche come dirigenti, con gli Enti, per non essere tentati a far passare come risultanze obbiettive le informazioni giustificative fornite dagli Enti sui problemi più importanti che investono il loro operato. Solo una Commissione parlamentare d'inchiesta nella quale tutte le correnti politiche saranno rappresentate può mettere in luce definitive, filtrato in contraddittorio ed al vaglio delle inevitabili posizioni di principio, l'operato degli Enti. E le risultanze della indagine costituiranno, per il Parlamento italiano, non solo e non tanto titolo di merito da collocarsi alla pari con quello di altre storiche inchieste, ma elemento prezioso per utilizzare la esperienza di questi tre anni al fine di correggere gli errori, di eliminare le scorie e di procedere solleciti e certi di un soddisfacente risultato sulla via di quelle riforme fondiarie che la Costituzione detta e che tutto il Paese attende: per la rinascita dell'agricoltura, per l'elevazione dei contadini, per il rafforzamento della democrazia.

TESTO DELLA PROPOSTA

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta col compito di condurre una indagine sulla attività dei seguenti Enti di riforma:

1°) Opera valorizzazione Sila istituita e regolata con legge 31 dicembre 1947, n. 1629, con legge 12 maggio 1950, n. 230, con decreto presidenziale 17 ottobre 1950, n. 862;

2°) Sezione speciale dell'Opera valorizzazione Sila per il comprensorio di riforma di Caulonia, istituita e regolata con decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 68, e con decreto presidenziale 20 aprile 1951, n. 263;

3°) Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, istituito con decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66;

4°) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, istituita con decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69;

5°) Ente per la colonizzazione del Delta Padano, istituito con decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69;

6°) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti, con sede in Napoli, istituita con decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70;

7°) Ente per la trasformazione agraria e fondiaria in Sardegna, istituito con decreto presidenziale 27 aprile 1951, n. 265;

8°) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa, istituita con decreto presidenziale 27 aprile 1951, n. 264.

ART. 2.

La Commissione ha per scopo:

1°) di accertare l'operato degli Enti di riforma elencati nel precedente articolo 1 in rapporto:

a) al reperimento, alle proposte di espropriazione, agli acquisti, alle permutate, alle concessioni in enfiteusi delle terre destinate ai contadini;

b) alla data ed alle modalità della presa di possesso da parte degli Enti dei terreni espropriati;

c) alla assegnazione delle terre così in possesso degli Enti ai contadini aventi diritto;

d) alla assistenza di qualsiasi tipo somministrata agli assegnatari ed alla costituzione delle cooperative di servizi previste per legge tra gli stessi;

e) alla progettazione ed esecuzione delle opere di trasformazione, di miglioramento, di bonifica, sui terreni espropriati e sugli altri ricadenti nei comprensori;

f) alle altre attività varie esercitate;

g) alla struttura ed al funzionamento centrale e periferico.

2°) di verificare se e quanto l'applicazione delle elencate forme di attività degli Enti abbia risposto alle finalità delle leggi fondiarie 12 maggio 1950, n. 230, e 27 ottobre 1950, n. 841, e dell'articolo 44 della Costituzione.

ART. 3.

La Commissione parlamentare d'inchiesta è composta di 25 deputati scelti dal Presidente della Camera.

ART. 4.

Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione parlamentare d'inchiesta dispone di tutti i poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione, e può avvalersi dell'opera di esperti, anche estranei alla Amministrazione dello Stato.

ART. 5.

La relazione della Commissione parlamentare di inchiesta verrà presentata alla Camera entro sei mesi dalla data di nomina della Commissione stessa.

ART. 6.

Tutte le spese necessarie per il funzionamento della Commissione parlamentare di inchiesta sono a carico del bilancio della Camera dei deputati.